

Ministero dell'università e della ricerca (MUR)

Avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)_D.M. 481 del 26 febbraio 2024

Missione 4 *“Istruzione e Ricerca”*, Componente 1 *“Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido alle università”*, Riforma 1.7 *“Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti”*

PARTE VIII

FAQ

(aggiornate al **22/07/2024**)

SEZIONE 1: Eleggibilità dei posti letto

114. La residenza deve avere almeno 20 posti letto in una unica unità immobiliare o unità immobiliari nello stesso stabile? Le unità immobiliari possono essere dislocate anche in altre ubicazioni sempre della stessa città?

Si rinvia alle Faq nn. 24, 35, 56, 57 e 60.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera d) del D.M. 481/2024, gli interventi oggetto del finanziamento dovranno “riguardare immobili che possano permettere la realizzazione di alloggi o residenze universitarie per studenti delle istituzioni della formazione superiore per un numero di posti letto non inferiore a n. 20 (venti) unità, anche frazionatamente, purché ricompresi in un programma unitario che trovi la sua collocazione in un unico edificio o gruppo di edifici contigui, in coerenza con gli standard minimi qualitativi individuati dall'Allegato C del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437 e ss.mm.ii., così come integrati dall'Allegato C del decreto, con modalità e tempistiche compatibili con la messa a disposizione dei posti letto per l'assegnazione entro i termini di rendicontazione del target M4C1-30 in scadenza al 30 giugno 2026”.

Nel caso di un intervento di c.d. “studentato diffuso”, ove ricorrano tutti i requisiti previsti, il soggetto proponente potrà presentare distinte domande, secondo la modalità “Residenza Compartimentata” indicata al punto B.2 dell'Allegato D al D.M. n. 481/2024, per ciascun distinto immobile o complesso immobiliare indicando il relativo riferimento progressivo (e non già una unica domanda per lo “studentato diffuso”), ferma restando l'unitarietà dell'intervento in termini di valutazione complessiva. Ciascuna domanda dovrà riguardare un “compartimento” il cui numero di posti letto potrà anche risultare inferiore a 20 unità e sarà valutata come parte della medesima residenza diffusa, il cui numero dei posti letto complessivo (non inferiore a n. 20 unità) sarà costituito dalla somma dei singoli compartimenti.

Per maggiori chiarimenti è possibile fare riferimento al seguente [link](#) del sito MUR del Commissario Housing o ricorrere al supporto di cui alla seguente [pagina web](#).

115. L'unità immobiliare deve essere situata nella vicinanza di un'università?

All'art. 7, comma 1, lett. c) del D.M. n. 481/2024, è riportato che gli interventi devono “riguardare immobili situati all'interno o in prossimità del territorio di capoluoghi di provincia che ospitano sedi di una o più istituzioni universitarie [...] che devono risultare dall'immobile oggetto di intervento agevolmente raggiungibili”. Inoltre, nell'Allegato C all'Avviso, viene indicato sia che “gli alloggi e le residenze universitarie devono garantire allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella città sede di università, tali da agevolare la frequenza degli studi e il conseguimento del titolo di studio. Il servizio abitativo deve favorire, inoltre, l'integrazione sociale e culturale degli studenti nella vita cittadina”, sia che “gli edifici [...] destinati a residenza per studenti, devono essere, per quanto possibile, integrati nel contesto cittadino al fine di costituire un continuum nel tessuto sociale e dei servizi. Il servizio abitativo deve essere dislocato in modo da poter usufruire dei necessari servizi complementari alla funzione residenziale e alle funzioni connesse alle attività di tempo libero degli studenti. La dislocazione delle residenze per studenti deve tener conto della facile raggiungibilità delle sedi

universitarie e dei servizi che possono maggiormente interessare la popolazione studentesca. A tal fine devono essere considerate le distanze percorribili a piedi o in bicicletta e la vicinanza alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico cittadino”.

116. Gli immobili possono essere già esistenti ma adeguati alla normativa? O possiamo parlare solo di nuove costruzioni?

Si rinvia alle Faq nn. 48, 49, 50, 51 e 84. Si ricorda che gli immobili oggetto dell'intervento possono essere anche già esistenti. Tuttavia, non sono ammissibili al finanziamento interventi relativi ad alloggi già utilizzati a fini abitativi per studenti alla data di pubblicazione dell'Avviso o che sono stati utilizzati per tali finalità in qualsiasi momento nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'Avviso e il 1° gennaio 2023.

SEZIONE 2: Quesiti procedurali

117. Il contributo sarà dato solo per i primi tre anni? Dopodiché lo stabile dovrà essere disponibile anche per i nove anni successivi?

Si rinvia alle Faq nn. 4, 14, 23 e 105.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. n. 481/2024, il contributo PNRR è concesso dal MUR al soggetto gestore in una unica soluzione, solo in esito alla realizzazione e alla messa a disposizione di ciascun posto letto nell'ambito degli interventi selezionati e finanziati, ed è determinato in misura fissa in euro 19.966,66 a posto letto.

Il contributo è relativo alla copertura di una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse. Inoltre, il soggetto gestore, oltre al contributo MUR di cui sopra, percepisce i proventi per le locazioni dei posti letto secondo le modalità fissate dall'art. 8 del Decreto stesso.

I soggetti gestori degli interventi finanziati assicurano – a pena di decadenza dei benefici e dell'attivazione dei meccanismi sanzionatori di cui all'articolo 17 dell'Avviso – la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati ad alloggio o residenza per studenti per un periodo pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione dei posti letto.